

Avviso pubblico “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021. Misura di sviluppo a sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali” /D.D. n. 499/2020)

FAQ al 29 ottobre 2020

Nota: Si risponderà ad eventuali richieste di chiarimenti sull'Avviso solo se pervenute in forma scritta via e-mail all'indirizzo i.anastasia@regione.puglia.it. Si prega, tuttavia, di leggere con attenzione l'intero Avviso prima di formulare quesiti e, in ogni caso, di consultare le FAQ che potrebbero offrire già la risposta ad un certo quesito, rivelatosi ricorrente.

PER COMPLETEZZA INFORMATIVA SI INVITA ALLA CONSULTAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 514 DEL 19/10/2020 E 517 DEL 22/10/2020 DI MODIFICA ALL'AVVISO

- 1. In caso di partecipazione all'Avviso di cui alla Det. Dirig. n. 499/2020 della Sezione Economia della Cultura in forma di ATS con un Soggetto capofila e uno o più soggetti aderenti all'ATS con ruoli specifici e definiti per l'attuazione del progetto e la gestione delle risorse ad esso assegnate, l'ATS deve essere già costituita in termini formali ai fini della presentazione della domanda.**

La formalizzazione dell'ATS deve avvenire con atto notarile e sarà richiesto propedeuticamente alla sottoscrizione del disciplinare di concessione del contributo regionale, in caso di esito positivo della valutazione.

Ai fini della presentazione della domanda si richiede una dichiarazione di intenti (protocollo di intesa, lettera di intenti) sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i Soggetti che si impegnano a comporre l'ATS con la specificazione dei ruoli che in essa saranno ricoperti e con la specificazione dell'eventuale apporto di risorse proprie.

- 2. La classificazione ATECO è una pregiudiziale assoluta per dimostrare la prevalente attività del Soggetto proponente, oppure è sufficiente dimostrare attraverso lo statuto, il CV del proponente e altre attestazioni di possedere il requisito nella prevalente attività in uno dei settori individuati dai Codici ATECO richiesti dall'Avviso?**

L'art. 5 comma 1 dell'Avviso disciplina specificatamente i requisiti di accesso per i soggetti privati che abbiano come Codice di attività prevalente uno di quelli riportati.

Laddove rispetto alle attività prevalenti del Soggetto proponente il codice ATECO indicato nella iscrizione al Registro delle Imprese non si configura come del tutto appropriato, è noto che i codici ATECO possono essere integrati, anche in considerazione che il relativo requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda, e in ogni caso dovrà essere specificamente attestato (o desunto dal CV del soggetto proponente) che il gruppo di attività richiamate dal Cod. ATECO richiesto risulta essere prevalente rispetto al complesso delle attività svolte.

Inoltre si precisa che quando il Codice ATECO è espresso alla terza o quarta cifra, devono intendersi ammissibili anche tutti i Codici derivati da questi ed espressi con più cifre, cioè con maggiore specificazione degli ambiti di attività.

- 3. Si possono prevedere costi per acquisto di arredi o finiture utili ad allestire uno spazio che verrà utilizzato per le dirette streaming o per lo svolgimento di incontri in presenza con poche persone in locali di cui il Soggetto proponente dispone?**

Solo limitatamente a quegli arredi e attrezzature realmente aggiuntive e necessarie per la scenografia richiesta dalla diretta streaming di un evento. Non potranno essere acquistati arredi d'ufficio e di altri ambienti destinati alle attività ordinarie dell'Organizzazione.

- 4. La collaborazione con i soggetti del partenariato di cui all'art. 5 comma 3 è altra cosa rispetto all'accordo definito con i soggetti partecipanti all'eventuale ATS?**

Il partenariato di progetto è l'insieme dei soggetti che va oltre il Soggetto proponente o l'ATS proponente, e che coinvolge le organizzazioni e gli enti che apportano valore aggiunto per la buona riuscita delle azioni di progetto, ma non hanno né assumono responsabilità attuative e di gestione diretta del budget di progetto. Possono essere soggetti istituzionali (es: scuole, enti locali, ...) o attori sociali (centri diurni per minori, oratori, associazioni di giovani, di anziani, ecc..).

- 5. E' possibile finanziare con il contributo regionale di cui all'Avviso anche l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile da destinare a contenitore stabile delle attività culturali o delle produzioni spettacolari del Soggetto proponente?**

Sostenere investimenti strutturali per accrescere la dotazione territoriale di contenitori culturali non rientra tra le finalità dell'Avviso, che è piuttosto rivolto allo sviluppo di attività culturali e dello spettacolo dal vivo, con azioni nelle quali gli interventi sul "contenitore" sono ammissibili, in misura limitata, sono se strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e funzionali ad una maggiore accessibilità o migliore fruizione complessiva dello spazio dedicato alle attività di progetto.

- 6. E' possibile finanziare le spese per mobilità, vitto e alloggio di artisti, tecnici e altri operatori coinvolti nelle attività progettuali e non dipendenti del Soggetto proponente? In questo caso dove indicare le relative spese?**

Sono spese ammissibili, ad eccezione di quelle indicate al punto 4 dell'art. 7. Vanno indicate nella Sezione E) del budget previsionale, "Compensi professionali" prima del TOTALE E). Si suggerisce di indicare nella descrizione del progetto un dettaglio delle spese di trasferta e dei professionisti che ne beneficeranno.

- 7. Si possono locare uffici e magazzini utili allo svolgimento delle attività progettuali?**

Le spese per l'affitto di locali da destinare alla realizzazione delle attività progettuali sono ammissibili, ma solo a condizione che sia possibile attestare e dimostrare l'esclusivo utilizzo per queste attività, senza che i medesimi spazi siano utilizzati per le attività istituzionali o per altre attività ordinarie del Soggetto proponente.

- 8. Nell'articolo 7 comma 4, si precisa che non sono ammissibili le spese relative ad imposte e tasse. Cosa si intende? Ad esempio ritenute d'acconto, Inps-Ex Enpals, altri versamenti contributivi ecc. sono costi ammessi?**

Le imposte connesse alla remunerazione lorda di un prestatore d'opera o di un dipendente sono direttamente connesse ad una voce ammissibile e come tali ammissibili. Nelle spese non ammissibili ci si riferisce a tasse e imposte non direttamente collegate alle altre voci di spesa ammissibili e alla corretta imputazione delle stesse.

9. **In caso di Soggetto per il quale l'IVA sia non recuperabile, cioè un costo, come indicare gli importi nel Budget previsionale di progetto di cui all'Allegato B?**

Nel caso in cui per la natura giuridica del Soggetto ovvero per la natura prevalente delle attività svolte, l'IVA non sia recuperabile, la stessa costituisce un costo, e nella compilazione del Budget previsionale di cui all'Allegato B il proponente deve indicare il costo complessivo (IVA inclusa), avendo cura di specificare a margine che l'IVA deve intendersi non recuperabile ai sensi di quale norma (specificare il riferimento normativo applicabile, per agevolare le conseguenti verifiche).

10. **Per le Pro Loco è possibile partecipare?**

La partecipazione è consentita a soggetti privati dotati di partita IVA che possiedano i requisiti di cui all'art. 5. E' opportuno pertanto verificare la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti di partecipazione di cui al menzionato articolo.

11. **L'Articolo 5 - comma 5 recita tra i requisiti di partecipazione "non essere stati destinatari, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento, di provvedimenti di revoca di finanziamenti o agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte del soggetto". Si chiede se per data di presentazione della domanda di finanziamento si intende la data dell'istanza in seguito revocata o della data della determinazione di revoca della Regione Puglia.**

Nei cinque anni che precedono la presentazione dell'istanza a valere sull'avviso attuale "CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 - Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali" non deve essere stato emanato provvedimento (determinazione dirigenziale) di revoca di precedenti finanziamenti e/o agevolazione pubblica. La data del provvedimento di revoca è dunque dies a quo dal quale far partire il calcolo dei cinque anni, mentre quello di presentazione della domanda a valere sul presente Avviso è dies ad quem.

12. **L'articolo 7 nel punto n. 2 indica la data del 31 dicembre 2021 riguardo alle spese ammissibili, mentre nell'allegato C nello spazio destinato: DATA DI FINE DELLE ATTIVITÀ, è riportata questa specifica: (non successiva al 30/06/2021). Quale può essere effettivamente la data di fine attività?**

La data di fine delle attività è stabilita al 31/12/2021.

L'allegato C contiene refuso corretto con determinazione dirigenziale n. 514 del 19/10/2020

13. **In quale voce di bilancio si possono inserire i costi di ospitalità (ad esempio di un'orchestra, di una compagnia teatrale o di balletto), di alberghi, viaggi, vitto ecc.?**

Dette voci devono essere declinate nella sezione del budget relativa alle spese del personale a vario titolo coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali.

14. **Per quanto riguarda il 20% di cofinanziamento nel business plan andremo ad indicare la formula scelta, ma bisogna fornire anche una DSAN oppure una lettera di intento in quale vincoli il soggetto proponente? Un eventuale utile dal progetto va a decurtare il finanziamento erogato dalla regione?**

L' "Area di capacità C- Fattore di valutazione 1. Il progetto artistico-culturale e il suo grado di sostenibilità" prevede che venga adeguatamente dettagliato il budget previsionale di progetto al fine di valutare la congruità della spesa e il grado di certezza di copertura dei costi. Non è richiesta espressamente la presentazione di DSAN.

Si ribadisce la regola di carattere generale che prevede un contributo massimo pari all'80% delle spese ammissibili.

L' "Area di capacità C- Fattore di valutazione 1 al secondo descrittore "Descrivere le entrate dirette per la realizzazione del progetto e quantificare gli apporti rispetto al totale delle spese da sostenere. Sarà valutato l'apporto di entrate ulteriore rispetto al 20% che è il cofinanziamento minimo richiesto" chiarisce che le entrate debbano essere sempre considerate quale apporto rispetto al totale delle spese da sostenere, permettendo alla Commissione di definire il quantum eventualmente da concedere.

Maggiori entrate avvaloreranno la capacità finanziaria del proponente permettendo l'assegnazione di un punteggio più alto.